

REGOLAMENTO (CEE) N. 3364/88 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 1988

che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di ottobre 1988 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2248/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4, lettera a),

considerando che il regolamento (CEE) n. 2991/88 della Commissione⁽³⁾ ha fissato il quantitativo di giovani bovini maschi che possono essere importati a condizioni speciali per il 4° trimestre 1988; che per le domande di titoli d'importazione presentate da ciascuno dei gruppi interessati di cui allo stesso regolamento, i titoli vengono rilasciati conformemente alle disposizioni del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I titoli d'importazione per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, per i quali sono state presentate domande nel periodo dal 1° al 10 ottobre 1988, vengono rilasciati come segue:

1. I quantitativi chiesti in Italia:

- a) per capi di peso vivo da 220 a 300 kg, provenienti dalla Jugoslavia:

- aa) dai produttori agricoli o dalle loro organizzazioni professionali, sono ridotti del 97,652 % ;
bb) dagli altri interessati, sono ridotti del 97,109 % ;

b) per capi di peso vivo fino a 300 kg, provenienti da altri paesi terzi:

- aa) dai produttori agricoli o dalle loro organizzazioni professionali, sono ridotti del 97,247 % ;
bb) dagli altri interessati, sono ridotti del 98,891 % .

2. I quantitativi chiesti in Grecia:

a) per capi di peso vivo da 220 a 300 kg, provenienti dalla Jugoslavia:

- aa) dai produttori agricoli o dalle loro organizzazioni professionali, sono ridotti del 91,826 % ;
bb) dagli altri interessati, sono ridotti dell'80,000 % ;

b) per capi di peso vivo fino a 300 kg, provenienti da altri paesi terzi:

- aa) dai produttori agricoli o dalle loro organizzazioni professionali, sono ridotti del 90,449 % ;
bb) dagli altri interessati, sono ridotti dell'86,434 % .

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 ottobre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 24.

⁽³⁾ GU n. L 270 del 30. 9. 1988, pag. 56.